

Le procedure di revisione

Giampiero Buonomo

Il processo di revisione costituzionale viene distinto "per tipi" (che, nella pratica, talvolta si combinano tra di loro)¹.

Il tipo che vede affidato il potere di revisione all'ordinaria assemblea legislativa in due letture, inframezzate dallo scioglimento e dal rinnovo della relativa rappresentanza con elezioni generali, è stato ricostruito come iniziativa della vecchia Assemblea e deliberazione della nuova Assemblea.

La previsione si rinviene all'articolo 88 della costituzione della Danimarca², all'articolo 79 della costituzione dell'Islanda, all'articolo 114 della costituzione del Lussemburgo, all'articolo 15 del capitolo VIII della costituzione della Svezia, all'articolo 112 della costituzione della Norvegia, all'articolo 137 della costituzione del Paesi Bassi, all'articolo 131 della costituzione del Belgio³, nonché in alcuni testi costituzionali previgenti⁴ ed in alcune varianti di revisioni appartenenti ad altri "tipi"⁵.

In sostanza il procedimento legislativo, in tal modo, viene distinto in due fasi: legislatura di proposta (talvolta si parla di assemblea pre-costituente) e legislatura di decisione (sicché le elezioni che vengono tenute dopo la proposta di revisione costituiscono uno strumento di verifica popolare semi-diretta della proposta).

Di fatto, però, si tratta di una "coloritura" dell'ordinaria competizione elettorale - per l'elezione della rappresentanza parlamentare - anche in termini di giudizio del Corpo elettorale sulla proposta di revisione costituzionale (e, quindi, un giudizio del medesimo sulle forze politiche che l'hanno proposto e votato); per "sterilizzare" questa coloritura, e ricondurre la competizione elettorale alle ordinarie tematiche di contrapposizione delle forze politiche sulle proposte di merito di gestione del Paese, è evidentemente interesse dei proponenti della revisione costituzionale di compartecipare il più possibile di forze

¹ G. Morbidelli distingue tra potere di revisione affidato ad un'assemblea ad hoc, potere di revisione affidato all'ordinaria Assemblea legislativa (in Germania la proposta di modifica alla Legge fondamentale tedesca deve essere approvata dai due terzi del *Bundestag* e del *Bundesrat* e non può riguardare l'articolazione dei rapporti tra *Bund* e *Länder*), potere di revisione affidato ad un organo formato nel contesto di organi già esistenti, potere di revisione affidato nella fase di iniziativa all'ordinaria Assemblea legislativa cui segue lo scioglimento dell'Assemblea stessa, revisione con partecipazione degli stati membri delle costituzioni federali, revisione affidata alle Assemblee legislative ma sanzionata da referendum obbligatorio, revisione affidata alle Assemblee legislative ma sanzionata con referendum eventuale (es. in Francia l'iniziativa della revisione costituzionale appartiene al Presidente della Repubblica e ai membri del parlamento. La proposta deve essere votata da entrambe le Camere e sottoposta a *referendum*, salvo che non abbia riportato la maggioranza dei tre quinti del parlamento convocato in Congresso; in Spagna In Spagna l'iniziativa della revisione costituzionale spetta al Governo, al Congresso, al Senato ed alle Assemblee delle Comunità autonome. La proposta deve essere approvata dai tre quinti di ciascuna Camera; in caso di disaccordo tra le Camere, dopo l'espletamento di una procedura conciliativa affidata ad una Commissione bicamerale, sono sufficienti la maggioranza assoluta del Senato ed i due terzi del Congresso; un decimo dei membri di ciascuna Camera può chiedere il *referendum* nei dieci giorni successivi all'approvazione), revisione effettuabile con procedure diverse ed alternative.

² Ma già all'articolo 94 della costituzione danese del 1915.

³ In Belgio la necessità della revisione costituzionale deve essere dichiarata dal parlamento, che è sciolto immediatamente dopo di pieno diritto. Le nuove Camere deliberano a maggioranza di due terzi con la presenza di almeno due terzi dei componenti.

⁴ La costituzione francese del 1791 prevedeva tre voti conformi espressi in tre legislature distinte, e poi il voto legislativo nella quarta legislatura.

⁵ In Spagna la revisione di tutta la Costituzione o di intere parti di essa presuppone lo scioglimento delle *Cortes* e l'approvazione del testo da parte dei due terzi delle nuove Camere, nonché la ratifica popolare a mezzo di *referendum*.

parlamentari nella redazione ed approvazione del testo nella vecchia Assemblea parlamentare, in modo che non possano smentirsi (trasformando la competizione elettorale in un giudizio sulla scelta di revisione effettuata).